

animali in condominio



IL DIRITTO DI DETENERE UN ANIMALE NELLA PROPRIA CASA IMPLICA IL DIRITTO ALL'UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI, PERCHÉ SONO PROPRIETÀ DI TUTTI I CONDOMINI: COME NON SI PUÒ VIETARE AL VICINO DI POSSEDERE UN CANE, NON GLI SI PUÒ NEMMENO VIETARE DI PRENDERE L'ASCENSORE.

L'ARTICOLO 1138 DEL CODICE CIVILE - COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 220/2012 - DISPONE CHE «LE NORME DEL REGOLAMENTO» CONDOMINIALE «NON POSSONO VIETARE DI POSSEDERE O DETENERE ANIMALI DOMESTICI».

LA CASSAZIONE HA RITENUTO CHE "IL GATTO, COME ANCHE IL CANE, DEVE ESSERE CONSIDERATO COME MEMBRO DELLA FAMIGLIA



- I PROPRIETARI DEGLI ANIMALI DEBONO COMPORTARSI IN MODO TALE DA NON LEDERE O NUOCERE ALLA QUIETE E ALL'IGIENE DEGLI ALTRI CONVIVENTI DELLO STABILE;
- NEL CASO DI IMMISSIONI RUMOROSE È POSSIBILE IPOTIZZARE, PURCHÉ NE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, IL REATO DI "DISTURBO DEL RIPOSTO DELLE PERSONE" (ARTICOLO 659 DEL CODICE CIVILE)
- GLI ANIMALI NON POSSONO ESSERE ABBANDONATI PER LUNGO TEMPO SUL BALCONE O NELLE ABITAZIONI PERCHÉ SI POTREBBE IPOTIZZARE IL REATO DI "OMESSA CUSTODIA" (ARTICOLO 672 DEL CODICE PENALE).